SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454.

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato).

1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile;

f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.

3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare, sulla base

del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefìci a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefìci sono destinati alle seguenti finalità:

a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;

b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;

c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le

risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.

5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.

6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

ART. 2.

(Investimenti innovativi e formazione professionale).

1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli *standard* di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali del-

l'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire *standard* più elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle suddette iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*.

2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:

a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;

b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, per gli immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera *d)*, possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni.

3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*;

b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;

c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;

d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;

e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.

5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.

6. Il Comitato di cui all'articolo 8 è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa originarie.

ART. 3.

(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto).

1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;

c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività.

5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto.

7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalità:

a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;

b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.

ART. 4.

(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

1. Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei ser-

vizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefìci tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, e al comma 1 del presente articolo:

a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti; oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefìci per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.

3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

ART. 5.

(Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne).

1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera *d)*.

2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.

3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13-*bis* delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

ART. 6.

(Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni).

1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.

2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi.

3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, è soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato

degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 7.

(Disposizioni diverse).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi;

b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;

c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;

b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;

c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.

3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione.

4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai

fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento è definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

ART. 8.

(Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:

a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

b) un componente designato dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;

c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

ART. 9.

(Interporti).

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni.

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per cia-

scuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato comma 100.

2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

(Modifiche al codice della strada).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera *b)*, per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi ».

2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica compresi i *coils* e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.

3. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3270):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 25 febbraio 1997.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione l'8, 27, 28 maggio 1997; 1, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ottobre 1997; 5, 20, 24 novembre 1997.

Esaminato in aula l'1, 4 dicembre 1997 e approvato l'11 dicembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2942):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª e della giunta per gli affari della Comunità europea.

Esaminato dall'8ª commissione il 16, 17 dicembre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200, così recita:

«Capo II

Trasporti per conto di terzi

Art. 40 *(Definizione).* — È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo».

— La legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge-quadro per l'artigianato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199.

— L'art. 41 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 41 *(Autorizzazioni).* — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di traporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito, il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

— L'art. 8 della legge n. 298/1974 così recita:

«Art. 8 *(Attribuzioni del comitato centrale).* — Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo art. 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo art. 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, riguardante «Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1994, n. 291.

— L'art. 92 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;

b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;

c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317 - supplemento ordinario, così recita:

«Sezione III

Aiuti concessi dagli Stati

Art. 92. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

— L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, così recita:

«Art. 5. — 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al comma 2.

2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del comitato centrale per l'albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1, versandole sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori - gestione albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1.

3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori».

— L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, riguardante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1993, n. 123, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— L'art. 9 della legge n. 298/1974, così recita:

«Art. 9 *(Attribuzioni dei comitati provinciali)*. — I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotraporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale».

— Il titolo I della legge n. 298/1974, riguarda: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi».

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, recante «Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1996, n. 282 - supplemento ordinario.

— La legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1977, n. 152 - supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1979, n. 232.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265 - supplemento ordinario.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 298/1974 è riportato in nota all'art. 1.

— L'art. 16, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 16 *(Tassazione separata)*. — 1. L'imposta di applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere *a)* e *g)* del comma 1, dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46;

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

e) indennità per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera *a)*;

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera *b)* del comma 1, dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Note all'art. 4:

— Il titolo della legge n. 298/1974 è in nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1992, n. 47.

— Il titolo della legge n. 298/1974 è in nota all'art. 1.

— L'art. 13-*bis* del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 recante «Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1982, n. 342, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 13-*bis (Contrattazione diretta)*. — Se, indipendentemente dalla qualità di merci trasportate, il contratto viene concluso direttamente tra mittente e vettore, senza l'intervento dell'ausiliario — quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — si applica lo sconto del 5 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le figure di mittente e vettore sono definite come segue:

mittente è la persona fisica o giuridica a cui nome è stipulato il contratto di trasporto e che deve corrispondere la tariffa;

vettore è l'impresa di autotrasporto ovvero la persona fisica o giuridica che, avendo la disponibilità dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività di trasporto, sia iscritta, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche, all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, e sia titolare dell'autorizzazione insistente sul veicolo a mezzo del quale viene eseguito il trasporto».

Note all'art. 6:

— Il titolo III della legge n. 298/1974 riguarda: «Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. L 370.

Note all'art. 7:

— Il titolo della legge n. 298/1974 è in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante «Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1976, n. 60, è il seguente:

«Art. 4 (Art. 3, comma primo, lettera *d)*, e comma quarto della legge) *(Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale)*. — § 1. Le designazioni dei dieci rappresentanti delle associazioni nazionali indicate all'art. 3, comma primo, lettera *d)*, della legge e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di otto dalle richieste associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di due dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

§ 2. Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi più rappresentative sono determinate dal Ministero dei trasporti, con le modalità stabilite nel presente articolo, fra quelle che, entro i termini previsti dal comma seguente, abbiano documentato il possesso alla data di scadenza dei termini stessi, di tutti i requisiti seguenti:

1) un ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) un'anzianità di costituzione di almeno tre anni, quale indice presuntivo di sufficiente esperienza, durante i quali siano state date concrete manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria, quali la partecipazione alla stipulazione di contratti, o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento di efficaci azioni sindacali, la collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni o con la consulenza nella predisposizione di norme ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose;

4) un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno trenta circoscrizioni provinciali;

5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non inferiore a 1500 ovvero complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate.

Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le otto associazioni nazionali più rappresentative ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle associazioni locali aderenti con l'indicazione delle relative sedi, nonché l'ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti, indicati al comma precedente e gli altri elementi utili per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, per la prima costituzione del comitato centrale, ed entro il novantesimo giorno precedente quello di scadenza del mandato del comitato centrale in carica, per le successive composizioni del comitato stesso.

Il Ministero dei trasporti, valutata comparativamente la consistenza numerica e qualitativa dei titoli e delle caratteristiche indicate ai numeri 3), 4) e 5) del comma primo del presente paragrafo, documentati nei termini dalle associazioni, determina una graduatoria delle associazioni stesse in ordine decrescente del grado di rappresentatività e rivolge alle prime otto associazioni l'invito a far pervenire, entro i venti giorni successivi, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente. Nel caso in cui le associazioni in possesso dei requisiti risultino in numero inferiore a otto, alle associazioni stesse viene rivolto invito, seguendo l'ordine della graduatoria come sopra determinata, a far pervenire, contemporaneamente alla designazione del primo rappresentante, anche quella di un ulteriore rappresentante effettivo e del relativo supplente e così eventualmente di seguito fino al raggiungimento del numero di otto.

Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, s'intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti richiede le corrispondenti designazioni alle restanti associazioni comprese in graduatoria, continuando ad applicare i criteri indicati nel comma precedente.

§ 3. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al paragrafo primo del presente articolo, entro il termine di venti giorni dalla apposita richiesta del Ministero dei trasporti, devono far pervenire al Ministero stesso una attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulti che ciascuna di esse conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché la designazione, effettuata d'intesa tra loro, dei due rappresentanti effettivi e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo, previsti dallo stesso paragrafo primo. In caso di mancata intesa e comunque di mancata designazione entro il termine suindicato, la designazione dei suddetti due rappresentanti, viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative, istituita ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

— L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 (Provvedimenti per la cooperazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1948, n. 17, così recita:

«Art. 4 *(Competenza delle associazioni nazionali)*. — Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Note all'art. 9:

— L'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1995, n. 77, e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124, è il seguente:

«Art. 6 *(Interporti)*. — 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accerta l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'art. 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato».

— L'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 6. — 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 mlliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

— L'art. 2 della legge n. 240/1990, così recita:

«Art. 2. — 1. Il comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti,

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

2. Lo schema di piano è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

3. Il piano è adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il piano è modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni è adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perché sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso».

Nota all'art. 10:

— L'art. 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, è il seguente: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 milardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

— L'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 10 *(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).* — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli, 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art, 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. È considerato trasporto in condizioni di ecccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)* e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art, 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

due assi: 20 t;

tre assi: 33 t;

quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

quattro assi: 44 t;

cinque o più assi: 56 t;

cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

— L'art. 54, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così recita:

«Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino, di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

— L'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) *(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera).* — 1. Tra i materiali assimilati indicati dall'art. 54, comma 1, lettera *n)*, del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto».

97G0488

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 455.

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interinali in materia di esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, in attesa della conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10% delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione Europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0485

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. **456**.

Proroga di termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica, concernenti, rispettivamente, il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del monte Aquila, il mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) e dei direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), nonché le procedure di espropriazione ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione della seconda università di Roma «Tor Vergata»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, e 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121, con esclusivo riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, e 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore nel presente decreto.

4. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0486

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parità di condizioni sui mercati internazionali, nonché di emanare disposizioni finalizzate alla ristrutturazione delle autorità portuali, allo sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione del Registro internazionale

1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Art. 2.

Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, fatta eccezione per quanto concerne il comandante ed il primo ufficiale di coperta.

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; è in facoltà dell'autorità competente negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

Art. 3.

Legge regolatrice del contratto di arruolamento
Contrattazione collettiva

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi.

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza, del Paese del quale il marittimo ha la cittadinanza, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Art. 4.

Trattamento fiscale

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttività di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 50 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 tale importo è fissato al 65 per cento. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 5.

Normativa di riferimento

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, adibite a crociere durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

Art. 6.

Sgravi contributivi

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

Art. 7.

Modifiche agli articoli 143, 224 e 318 del codice della navigazione

1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 143 *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — *1.* Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 224 *(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo)*. — *1.* Il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono

riservati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.».

3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio)*. — *1.* L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio.».

Art. 8.

Interventi urgenti a favore del settore portuale

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali Agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonché il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle Autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si

applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per «successive variazioni» di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale, è corrisposto a favore dell'Autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 9.

Interventi nel settore marittimo

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 30 giugno 1998.

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste in bilancio, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994.

All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogato fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorità portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «banchine» è inserita la seguente: «attrezzate».

Art. 10.

Interventi vari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 11.

Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto pubblico locale

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale risorse per l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno 1999 nel limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di apposita rendicontazione, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 1998, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, quanto a lire 130 miliardi per gli anni 1998 e successivi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di cassa integrazione ordinaria dello stato di previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 12.

Interventi per l'autotrasporto

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1999 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro delle finanze*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1997.

Nomina del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Carlo Azeglio Ciampi è nominato Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 21

97A10462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997.

Nomina dei Sottosegretari di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono nominati Sottosegretari di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il prof. Filippo Cavazzuti, il prof. Piero Dino Giarda, il dott. Giorgio Macciotta, l'on. Laura Pennacchi, l'on. Roberto Pinza e l'on. Isaia Sales.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 22

97A10463

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salò.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Salò, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A10378

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modalità di riscossione delle somme a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli uffici del territorio, degli uffici tecnici erariali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993, che disciplinano, tra l'altro, l'invio al sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati delle riscossioni in conto fiscale;

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate e dal dipartimento del territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visti gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997 e successive modificazioni, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai servizi di cassa degli uffici;

Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalità e le caratteristiche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche;

Visto il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali allegati sotto la lettera *A* e *B*;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dei tributi e degli altri proventi già riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 2, è utilizzato il modello approvato con il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997.

Lo stesso modello è utilizzato per la riscossione delle entrate di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Il decreto dirigenziale di cui sopra si applica anche per ciò che riguarda:

a) la competenza territoriale per l'esecuzione dei versamenti;

b) le modalità di accredito delle somme ai concessionari da parte delle banche e di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale da partè dei concessionari;

c) la trasmissione dei dati di riscossione da parte dei concessionari e delle banche.

2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica al centro informativo del Dipartimento del territorio, anche a mezzo di collegamento telematico, i dati relativi alle operazioni di riscossione e di pagamento dei tributi di pertinenza del Dipartimento del territorio effettuate dal concessionario della riscossione.

Art. 2.

1. Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, in deroga all'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, continuano ad essere riscosse e versate dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio fino alla data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento che sarà stabilita con successivo decreto dirigenziale, con le stesse modalità e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

2. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalità, di imposte ipotecaria e di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del Dipartimento del territorio competente e dagli Istituti di credito delegati, con le modalità stabilite nel precedente art. 1.

Le tasse ipotecarie devono essere imputate e versate nella misura del 93% al capo VIII, capitolo 1400 e nella misura del 7% al capo VIII, capitolo 2324.

Art. 3.

1. Per le richieste di formalità ipotecarie e di fogli di mappa devono essere presentati all'ufficio modelli conformi a quelli di seguito indicati:

elenco delle note e delle domande che si presentano per le formalità ipotecarie (allegato 1);

modello di richieste di fogli di mappa (allegato 2).

Deve inoltre essere prodotto un esemplare del modello di pagamento di cui al precedente art. 1, debitamente quietanzato.

2. Il modello di pagamento deve essere unito e conservato rispettivamente con l'elenco delle note e con il modello di richiesta indicato nel comma 1.

Art. 4.

1. Per la determinazione degli importi da versare per imposte ipotecarie e di bollo, per tasse ipotecarie ed, eventualmente, per sanzioni pecuniarie, l'ufficio metterà a disposizione un apposito sportello, a cui il richiedente potrà rivolgersi prima di presentare la formalità allo sportello di accettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO 1

UFFICIO DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE DATA ____________

DI

CONSERVATORIA RR II DI N° DI PRESENTAZIONE DAL ________ AL ________

ELENCO DELLE NOTE O DELLE DOMANDE CHE SI PRESENTANO PER LA ESECUZIONE DELLE RELATIVE FORMALITA'DA PARTE DI

	DATI RELATIVI AL TITOLO					LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE IPOTECARIE					
Tipo di F.	Pubblico ufficiale o autorità emittente Nominativo	Sede	Data	N° Rep.	N° Progr	Imposta Ipotecaria	Sanzioni pecuniarie	Bollo (virtuale)	Tasse Ipotecarie	Totale	Esito
					Tot.						

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA	CODICE TRIBUTO	Banca	Concessionario		Ufficio Postale	
		CODICE	CODICE	ESTREMI QUIETANZA	CODICE	IMPORTO
					TOTALE	

FIRMA ____________________

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI COPIE DI
FOGLI DI MAPPA

☐ CARTA LEGGERA

☐ CARTA PESANTE

ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE		N. copie
Comune o Sezione Censuaria	Fogli	

IL RICHIEDENTE ____
(Cognome e nome in stampatello) (indirizzo)

codice fiscale ______________________

RITIRO DEI FOGLI DI MAPPA	MATRICE							
______________ (cognome e nome in stampatello)								
______________ (domicilio)								
______________ (documento)	g	m data	a	Ufficio	Protocollo	N. copie	Prezzo unitario	IMPORTO COMPLESSIVO
______________ (firma) (data)	RIFERIMENTI					SPECIFICA DELL'IMPORTO		

Mod. R.F.

	FIGLIA							
AVVERTENZA **Per il ritiro dei fogli di mappa occorre esibire il presente tagliando, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento**								
DATA DEL RITIRO ______	g	m data	a	Ufficio	Protocollo	N. copie	Prezzo unitario	IMPORTO COMPLESSIVO
	RIFERIMENTI					SPECIFICA DELL'IMPORTO		

97A10466

DECRETO 23 dicembre 1997.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali soggette a trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bari, Ravenna, Venezia, gli uffici del territorio di Pisa e Potenza, nonché presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale, emanato il 23 dicembre 1997 dal direttore generale del Dipartimento del territorio, in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Bari, Milano, Pisa, Potenza, Ravenna e Venezia, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione, eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bari, Ravenna e Venezia, presso gli uffici del territorio di Pisa e Potenza, nonché presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'ufficio del territorio di Milano, entra in vigore dopo quindici giorni la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A10406

DECRETO 23 dicembre 1997.

Esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condi-

zioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Ravvisata la necessità di disciplinare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, prima di stabilire per ciascun ufficio, con successivi decreti direttoriali, la data a partire dalla quale le volture catastali, sono eseguite automaticamente;

Decreta:

Art. 1.

1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, è eseguita automaticamente con le modalità, condizioni e termini previsti nel presente provvedimento.

2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione è obbligato a presentare la relativa nota su supporto informatico, ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione è obbligata a presentare, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalità automatiche, devono essere altresì rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 2.

1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza è fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.

2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.

3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne dà notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della avvenuta consegna della ricevuta, o comunque entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della formalità di trascrizione, il richiedente è tenuto a fornire, integrare o correggere i dati del foglio informativo.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Art. 3.

1. Coloro che richiedono la voltura automatica in applicazione e con le modalità stabilite nel presente decreto, anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2, sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda di voltura in catasto.

2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.

Art. 4.

1. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente, in base alle modalità indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE.

Le note di trascrizione redatte su supporto informatico possono, su richiesta dell'utente, dare origine a voltura catastale. Tali note, quando necessario, dovranno essere integrate con una serie di informazioni atte a produrre l'aggiornamento della banca dati catastale; i dati verranno comunicati dal richiedente la trascrizione, sotto forma di allegati alla nota.

Il dischetto magnetico contenente le note di trascrizione corredate dagli allegati integrativi ai fini della voltura catastale automatica, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- singola, doppia o alta densità;

- diametro di 3,50 pollici:

- **formattazione 1,44 mb, 80 tracce, 18 settori, doppia faccia;**
- **formattazione 720 Kb, 80 tracce, 9 settori, doppia faccia;**

- diametro di 5,25 pollici:

- **formattazione 1,2 mb, 80 tracce, 15 settori, doppia faccia;**
- **formattazione 360 Kb, 40 tracce , 9 settori, doppia faccia;**

- tipo di codifica ASCII.

I records contenenti i dati integrativi vanno accodati ai records contenenti i dati della nota di trascrizione.

Un dischetto magnetico può contenere informazioni relative a una o più note registrate in un unico file.

L'identificativo deve essere NOTE.DAT.

Non devono essere presenti nel file dati, caratteri minuscoli e caratteri di controllo quali: line feed, carriage-return, end-of-file, ecc..

Per quanto riguarda la struttura dei dati della nota di trascrizione devono essere rispettate le caratteristiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4/4/1995.

Si elencano i records contenenti i dati integrativi per la voltura catastale:

- RECORD DI TIPO 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE

- RECORD DI TIPO 2

  GENERALITA' DEL CONIUGE NON COMPARENTE

- RECORD DI TIPO 3

  ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI

- RECORD DI TIPO 4

  ATTI INTERMEDI MANCANTI

- RECORD DI TIPO 5

  COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE

- RECORD DI TIPO 6

  INDIVIDUAZIONE IMMOBILE ORIGINARIO

- RECORD DI TIPO 7

  ATTI TECNICI NON REGISTRATI

- RECORD DI TIPO 8

  DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO.

Nelle pagine seguenti viene riportata la descrizione di tali records.

Si precisa che i records integrativi non possono esistere se non come allegati ai records di una nota di trascrizione.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, vale quanto segue:

- i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra riempiendo con spazi i caratteri non significativi;
- i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo con zero le cifre non significative;
- i campi corrispondenti ai dati non presenti devono essere inizializzati a spazi se sono alfabetici o alfanumerici, a zero se sono numerici.
- le posizioni non occupate devono essere inizializzate a spazi.

Si ricorda che la posizione dei campi deve essere rigorosamente osservata.

RECORD DI TIPO 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	1
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	34-43	N	0
DIZIONE DELLA CONSERVATORIA DESTINATARIA DELLE NOTE	44-67	AN	
FILLER	68-98	N	0
TIPO UFFICIO	99-100	AN	
SEDE UFFICIO	101-125	AN	
PROVINCIA SEDE	126-127	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE	128-131	AN	
DATA DI REGISTRAZIONE	132-139	N	GG MM AAAA
NUMERO DI REGISTRAZIONE	140-146	N	
VOLUME DI REGISTRAZIONE	147-152	AN	
FILLER	153-600	AN	

RECORD DI TIPO 2

GENERALITA CONIUGE NON COMPARENTE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	2
PROGRESSIVO SOGGETTO	34-37	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	38-43	N	0
PROGRESSIVO SOGGETTO CON CUI IL CONIUGE COMPARENTE E' INDICATO NELLA TRASCRIZIONE	44-47	N	
CODICE FISCALE	48-63	AN	
COGNOME	64-113	AN	
NOME	114-163	AN	
SESSO	164	A	
DATA DI NASCITA	165-172	N	GG MM AAAA
COMUNE DI NASCITA	173-202	AN	
CODICE COMUNE	203-206	AN	
PROVINCIA	207-208	AN	
FILLER	209-600	AN	

RECORD DI TIPO 3

ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	3
ORDINE CRONOLOGICO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
NUMERO PROTOCOLLO VOLTURA	44-49	AN	
ANNO PROTOCOLLO VOLTURA	50-53	N	
TIPO DELL' ATTO	54-56	AN	
CAUSALE	57-86	AN	
DATA DI EFFICACIA	87-94	N	GG MM AAAA
ROGANTE	95-112	AN	

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
NUMERO DI REPERTORIO	113-119	N	
SEDE DEL ROGANTE	120-144	AN	
PROVINCIA DELLA SEDE DEL ROGANTE	145-146	AN	
CODICE NAZIONALE DELLA SEDE DEL ROGANTE	147-150	AN	
DATA DI REGISTRAZIONE DELL' ATTO	151-158	N	GG MM AAAA
TIPO UFFICIO IN CUI SI REGISTRA	159-160	AN	
SEDE UFFICIO IN CUI SI REGISTRA	161-185	AN	
PROVINCIA SEDE UFFICIO	186-187	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE UFFICIO	188-191	A	
NUMERO DI REGISTRAZIONE	192-198	N	
VOLUME DI REGISTRAZIONE	199-204	AN	
TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL' ATTO INTERMEDIO DI 33 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	205-208	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	209-212	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	213-216	N	

RECORD DI TIPO 4

ATTI INTERMEDI MANCANTI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	4
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	34-37	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	38-43	N	0
TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL' ATTO MANCANTE DI 46 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	44-47	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	48-51	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	52-55	N	
FILLER	596-600	A	

RECORD DI TIPO 5

COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	F=catasto non aggiornato nei soggetti H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	5
PROGRESSIVO SOGGETTO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
TIPO SOGGETTO	44	A	F = persona fisica N = persona non fisica
DATI DELLE PERSONE NON FISICHE			
DENOMINAZIONE PERSONA NON FISICA	45-194	AN	
SEDE LEGALE	195-224	AN	
CODICE NAZIONALE SEDE LEGALE	225-228	AN	

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
PROVINCIA SEDE LEGALE	229-230	AN	
CODICE FISCALE PERSONA NON FISICA	231-241	N	
DATI DELLE PERSONE FISICHE			
COGNOME PERSONA FISICA	45-94	AN	
NOME PERSONA FISICA	95-144	AN	
SESSO PERSONA FISICA	145	A	
DATA DI NASCITA PERSONA FISICA	146-153	N	GG MM AAAA
COMUNE DI NASCITA PERSONA FISICA	154-183	AN	
CODICE NAZIONALE COMUNE DI NASCITA	184-187	AN	
PROVINCIA	188-189	AN	
CODICE FISCALE PERSONA FISICA	190-205	AN	
REGIME DEI CONIUGI O NATURA DEL BENE	206	A	P = bene personale C = comunione S = separazione
PROGRESSIVO SOGGETTO IN COMUNIONE	207-210	N	
FILLER	211-241	AN	
DIRITTI REALI			
QUOTA : NUMERATORE PARTE INTERA	242-247	N	
QUOTA : NUMERATORE PARTE DECIMALE	248-250	N	
QUOTA : DENOMINATORE	251-256	N	
CODICE DIRITTO PRIMA PARTE	257-258	N	da 1 a 8
CODICE DIRITTO SECONDA PARTE	259	AN	S=solo se il diritto e' relativo alla proprieta' superficiaria
DESCRIZIONE DIRITTO	260-299	AN	
TABELLA IMMOBILI CORRELATI AL SOGGETTO DA INTESTARE DI 15 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
PARTITA CATASTALE	300-306	AN	
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	307-310	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	311-314	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	315-318	N	
FILLER	585-600	AN	

RECORD DI TIPO 6

INDIVIDUAZIONE IMMOBILIARE ORIGINARIO

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	6
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	34-37	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE	38-41	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	42-43	N	
PARTITA CATASTALE IN ATTI CARTACEI	44-50	AN	
TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	51	A	P= Protocollo S=Scheda V=Variazione
PROTOCOLLO ULTIMO ATTO TECNICO	52-60	AN	
DATA ULTIMO ATTO TECNICO	61-68	N	GG MM AAAA
PROGRESSIVO IMMOBILE NELL' ATTO TECNICO	69-72	AN	

Descrizione del campo —	Posizione —	Tipo rappres. dei dati —	Valore —
COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE	73-97	AN	
PROVINCIA DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ORIGINARIO	98-99	AN	
CODICE CATASTALE COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ORIGINARIO	100-104	AN	
SEZIONE URBANA	105-107	AN	
FOGLIO	108-111	AN	
PARTICELLA (PRIMA PARTE)	112-116	AN	
PARTICELLA (SECONDA PARTE)	117-120	AN	
SUBALTERNO	121-124	AN	
TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	125	A	P=Protocollo S=Scheda V=Variazione
NUMERO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	126-134	AN	
DATA DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE	135-142	N	GG MM AAAA
PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE NEL DOCUMENTO	143-146	AN	
PARTITA CATASTALE ATTI MECCANOGRAFICI	147-153	AN	
PARTITA CATASTALE ATTI CARTACEI	154-160	AN	
TABELLA UTILITA' COMUNI DI 22 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
SEZIONE URBANA	161-163	AN	
FOGLIO	164-167	AN	
PARTICELLA (PRIMA PARTE)	168-172	AN	
PARTICELLA (SECONDA PARTE)	173-176	AN	
SUBALTERNO	177-180	AN	

RECORD DI TIPO 7

ATTI TECNICI NON REGISTRATI

Descrizione del campo	Posizione	Tipo rappres. dei dati	Valore
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	7
PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	34-37	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE	38-41	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	42-43	N	
TABELLA ATTI TECNICI NON REGISTRATI DI 32 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:			
NUMERO D'ORDINE CRONOLOGICO	44-46	N	
PROTOCOLLO DELL'ATTO TECNICO	47-52	A	
DATA DELL'ATTO TECNICO	53-60	N	GG MM AAAA
FILLER	588-600	A	

RECORD DI TIPO 8

DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO

Descrizione del campo —	Posizione —	Tipo rappres. dei dati —	Valore —
CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE	1-16	AN	
PRIMO NUMERO DI REPERTORIO	17-23	N	
SECONDO NUMERO DI REPERTORIO	24-28	N	
PROGRESSIVO NOTA(DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO)	29-31	N	
TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO	32	AN	E=catasto aggiornato F=catasto non aggiornato nei soggetti G=catasto non aggiornato negli immobili H=catasto non aggiornato in entrambi
TIPO RECORD	33	N	8
PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	34-37	N	
PROGRESSIVO CONTINUAZIONE	38-41	N	
PROGRESSIVO NON UTILIZZATO	42-43	N	0
PROTOCOLLO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	44-49	AN	
ANNO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	50-53	N	
DATA DI APPROVAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO	54-61	N	GG MM AAAA

TABELLA IMMOBILI CONNESSI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO DI 44 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA:

PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE	62-65	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE	66-69	N	
PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE	70-73	N	

97A10405

DECRETO 27 dicembre 1997.

Tariffe delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) è ora espressa in kilowatt (kW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

Visto l'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, secondo il quale le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 20 nonché delle riduzioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, incrementato di almeno cento miliardi;

Considerato che gli autoscafi non sono compresi nella nozione di veicolo di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto l'art. 5, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, secondo il quale il pagamento delle tasse automobilistiche effettuato per l'intero anno solare, dà diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli autoveicoli, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV), per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in eguale misura.

2. La tassa, per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1997, è determinata moltiplicando il valore attribuito a un kW o ad un CV dalla tabella che segue per il numero dei kW o CV di ciascun veicolo, tralasciando i decimali; l'importo è arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

Tipo del veicolo	Valore annuo del kW in lire		Valore annuo del CV in lire 1CV = 0,736 kW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo	5.000	5.155	3.680	3.794
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: in aggiunta alla tassa del punto 1	12.845	12.845	9.454	9.454
3. Autobus	5.700	5.876	4.195	4.325
4. Autoveicoli speciali	825	850	607	626

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 372

97A10422

DECRETO 27 dicembre 1997.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) è ora espressa in kilowatt (kW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Considerata l'opportunità di determinare in base alla potenza effettiva, kW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1° gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Termini di pagamento

1. Dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte secondo i seguenti termini di modalità:

a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 kW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera *a)* con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 kW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto;

c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera *a)*, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 kW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera *a)* con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 kW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

e) per tutti gli autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

2. Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997, è quella già acquisita per l'anno 1997.

3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, deve essere eseguito nel mese di gennaio.

Art. 2.

Autoveicoli immatricolati per la prima volta

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

2. Per i veicoli indicati alla lettera *a)* del precedente articolo le tasse devono essere corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera *b)* per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua il tributo relativo all'anno di immatricolazione deve essere versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.

Art. 3.

Riacquisto del possesso della disponibilità e rivendita dei veicoli

1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti devono essere corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.

2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 può essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 373

97A10423

DECRETO 29 dicembre 1997.

Attivazione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1990, n. 146, così modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio delle imposte dirette nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei predetti centri di servizio;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'art. 7, comma 10, lettera *a)*, che prevede, in luogo delle menzionate strutture, l'istituzione di nuovi organi denominati «centri di servizio delle imposte dirette ed indirette», competenti, oltre che per la gestione delle dichiarazioni dei redditi, anche per quella delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, ed in particolare l'art. 40, che specifica le funzioni dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che stabilisce l'organizzazione interna dei citati centri di servizio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1997, n. 423, il quale prevede che i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate;

Ritenuta la necessità di attivare i centri di servizio medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Palermo, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Trento e Venezia sono attivati il 1° gennaio 1998.

2. I centri di servizio di cui al comma 1 esercitano le proprie competenze anche con riguardo ai rapporti pendenti alla data della loro attivazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10464

DECRETO 30 dicembre 1997.

Modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale 12 maggio 1992, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992 che ha modificato le percentuali di compensazione fissate dal decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che all'articolo 2, comma 6, ha modificato le aliquote di compensazione stabilite per alcuni gruppi di prodotti dal decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che all'articolo 11, quarto comma, ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, siano rideterminate le percentuali di compensazione per le cessioni di alcuni prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A* allegata al citato decreto n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) 7,50%;

b) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02) 7%;

c) vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole (v.d. ex 22.05) . . . . 12,5%.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1998.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

97A10467

DECRETO 31 dicembre 1997.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che dà facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio n. 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies,* punto 2, lettera *a),* primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 dicembre 1996 con il quale è stato fissato in lire 172.000 il nuovo limite per l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento l'art. 2, comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;

Considerato che occorre prevedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di valore di L. 172.000, previsto dall'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1993, n. 13, e successive modificazioni, è innalzato a L. 174.000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1998.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10508

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1998 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 1998, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10468

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1998 agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata:

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata per l'anno 1998, nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10469

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1998 nella misura dell'1,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10470

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CIPE in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1998, nella misura dell'1,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10471

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito dell'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1998, nella misura dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,35 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10472

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1998, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 1998, nella misura dell'1,55% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1,30% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10473

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1998, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1998, come appresso:

a) 1,60% per i contratti condizionati stipulati nel 1998;

b) 1,60% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1997;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1998, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1998, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10474

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1998 alle banche, per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1998, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1998;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1997;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1998 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10475

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1998 alle banche, per gli oneri connessi alle operazioni di credito agli enti locali territoriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1998 la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi sopramenzionate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata nella misura dello 0,95% per l'anno 1998.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di mutuo con gli enti locali ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata per l'anno 1998 nella misura dell'1,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10476

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 26 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto del 19 dicembre 1997, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1998 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra indicate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 6,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1996, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 7,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 6,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 6,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A10477

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,806%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,5209%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è pari al 6,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998 è pari al 7,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A10478

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,806%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,5209%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 6,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998 è pari al 7,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A10479

DECRETO 23 dicembre 1997.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il trimestre gennaio-marzo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 25 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 1997-30 settembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 1997-30 settembre 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 1997-30 settembre 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto. Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio-30 settembre 1997. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 1998.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	15,21
	oltre 10	12,43
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	12,29
	oltre 10	10,39
Factoring (3)	fino a 100	11,88
	oltre 100	10,68
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		15,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	27,07
	oltre 10	22,00
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	21,39
	oltre 10	17,97
Leasing (7)	fino a 10	22,39
	da 10 a 50	14,88
	da 50 a 100	12,74
	oltre 100	10,42
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	31,27
	da 2,5 a 10	22,90
	oltre 10	15,52
Mutui (9)		9,48

Avvertenza. — Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi:

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

97A10480

DECRETO 24 dicembre 1997.

Nuove misure dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il titolo V e il titolo VI dei regolamenti di esecuzione del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Vito il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto 5 giugno 1981 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 23 giugno 1997 del Ministero del tesoro recante: «Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1998 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 4,25 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 4,75 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno per i libretti della serie speciale «italiani all'estero».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1998 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 4,75 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 3.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996, su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al 23 giugno 1997 e su quelli emessi dal 1° luglio 1997 fino al 31 dicembre 1997, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995, del 28 ottobre 1996 e del 23 giugno 1997.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 dicembre 1997, al pari dei nuovi, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «U», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Nell'apposito bollo, apposto a cura dell'ufficio P.T. e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è indicata la serie, le cadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse.

Art. 6.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «U», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «BA», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale «BA» avranno la durata di nove o quattordici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto; la serie e i termini di incremento per interessi del capitale, risultano dall'apposito bollo fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e apposto a cura dell'ufficio P.T.

Deve intendersi soppressa la frase: «*L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.*», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato *B* del provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «U», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 9.

I buoni della nuova serie speciale «BA», verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 10.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «BA», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «U».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,25%
2° anno	4,25%
3° anno	4,25%
4° anno	4,25%
5° anno	4,25%
6° anno	4,75%
7° anno	4,75%
8° anno	4,75%
9° anno	4,75%
10° anno	4,75%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	5,50%
16° anno	6,50%
17° anno	6,50%
18° anno	6,50%
19° anno	6,50%
20° anno	6,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Dal 21° anno, 0,50%.

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

97A10481

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 dicembre 1997.

Criteri di applicazione delle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni (agevolazioni legge n. 488/1992).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalità per l'individuazione delle priorità regionali da utilizzare per la determinazione dell'indicatore dl cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, n. 4), dello stesso decreto ministeriale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-*bis* citato, le regioni, ai fini della determinazione del predetto indicatore, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'attribuzione di specifici punteggi a particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie di investimento;

Viste le proposte avanzate dalle regioni;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione dei criteri di cui al citato art. 6-*bis,* proposti dalle regioni, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro del 4 dicembre 1997, convocato ai sensi del citato art. 1-*bis* in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/ 1995, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. I punteggi relativi alle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis,* comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare ai fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a),* n. 4), dello stesso decreto ministeriale sono riportati, con riferimento alle domande presentate entro il 1998, nell'allegato al presente decreto.

2. Per le regioni che non hanno avanzato alcuna proposta l'indicatore di cui al comma 1 assume, ai sensi dell'art. 6-*bis,* comma 1 del decreto ministeriale citato, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima. Analogamente, assume valore pari a zero la singola priorità non espressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

REGIONE PIEMONTE

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	1
AMPLIAMENTO	1

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE LOMBARDIA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE VENETO

Settori Merceologici

S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	9
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	9
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	9
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	8
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	8
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	8
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	8
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	8
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	8
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	8
17	INDUSTRIE TESSILI	8
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	8
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	8
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	8
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	8
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	8
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	8
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	8
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	8
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	8
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	8
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	8
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	8
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	8
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	8
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	8
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	8
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	8
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8

36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	8
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	10

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	8
AMPLIAMENTO	8
AMMODERNAMENTO	8
RISTRUTTURAZIONE	8
RICONVERSIONE	10
RIATTIVAZIONE	9
TRASFERIMENTO	8

Aree del territorio

Tutti i comuni della provincia di **BELLUNO** hanno punteggio pari a 9.

Tutti i comuni della provincia di **PADOVA** hanno punteggio pari a 9, tranne i seguenti:

CARCERI	10
PONSO	10

Tutti i comuni della provincia di **ROVIGO** hanno punteggio pari a 9, tranne i seguenti:

ARIANO NEL POLESINE	10
CANARO	10
FIESSO UMBERTIANO	10
GAIBA	10
OCCHIOBELLO	10
PORTO TOLLE	10
STIENTA	10

Tutti i comuni della provincia di **TREVISO** hanno punteggio pari a 9, tranne il seguente:

GODEGA DI SANT'URBANO	10

Tutti i comuni della provincia di **VENEZIA** hanno punteggio pari a 9.

Tutti i comuni della provincia di **VERONA** hanno punteggio pari a 9.

Tutti i comuni della provincia di **VICENZA** hanno punteggio pari a 9.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Settori Merceologici

S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	6
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	6
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	6
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	3
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	3
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	6
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	10
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	3
17	INDUSTRIE TESSILI	7
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	9
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	6
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	10
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	5
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	8
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	4
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	6
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	6
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	8
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	5
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	10
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	9
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	5
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	7
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	7
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	9
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	4
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	6
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	10
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	4

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	10
AMPLIAMENTO	7
AMMODERNAMENTO	7
RISTRUTTURAZIONE	8
RICONVERSIONE	8
RIATTIVAZIONE	9
TRASFERIMENTO	6

Aree del territorio

Tutti i comuni hanno punteggio pari a 10.

REGIONE LIGURIA

Settori Merceologici

Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	2
AMPLIAMENTO	1

Aree del territorio

Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Settori Merceologici

Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	10

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0, tranne i seguenti:

Provincia di Ferrara

COPPARO	10
FERRARA	10
RO	10

REGIONE TOSCANA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	1

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE UMBRIA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio

Provincia di Perugia

ASSISI	5
BASTIA	5
BEVAGNA	5
CAMPELLO SUL CLITUNNO	5
CANNARA	5
CERRETO DI SPOLETO	5
COSTACCIARO	5
FOLIGNO	5
FOSSATO DI VICO	5
GUALDO TADINO	5
GUBBIO (1)	5
MASSA MARTANA	5
MONTEFALCO	5
NOCERA UMBRA	5
PERUGIA (2)	5
PRECI	5
SCHEGGIA E PASCELUPO	5
SELLANO	5
SIGILLO	5
SPELLO	5
SPOLETO	5
TREVI	5
VALFABBRICA	5
VALLO DI NERA	5
VALTOPINA	5

(1) - Solo per le frazioni di Padule, Branca, Spada, San Marco, Torre Calzolari, Colpalombo e Carbonesca.
(2) - Solo per le frazioni di Pianello e Ripa.

Provincia di Terni

NARNI	5
TERNI	5

REGIONE MARCHE

Settori Merceologici

S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	4
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE: ESTRAZIONE DI TORBA	5
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE: SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	5
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	5
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	5

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	7
AMPLIAMENTO	3
AMMODERNAMENTO	3
RISTRUTTURAZIONE	5
RICONVERSIONE	5
RIATTIVAZIONE	5
TRASFERIMENTO	5

Aree del territorio

Provincia di Ancona

ARCEVIA (1)	10
CERRETO D'ESI	10
CUPRAMONTANA (2)	10
FABRIANO	10
GENGA	10
MERGO	10
SASSOFERRATO	10
SERRA SAN QUIRICO	10

(1) - Solo per le frazioni di Colleaprico, Prosano, Loretello, Magnadorsa e San Pietro.
(2) - Solo per la frazione di Via Roma.

Provincia di Ascoli Piceno

ACQUASANTA TERME	6
APPIGNANO DEL TRONTO	6
ARQUATA DEL TRONTO	6
ASCOLI PICENO	6
CASTEL DI LAMA	6
CASTIGNANO	6
CASTORANO	6
COLLI DEL TRONTO	6
COMUNANZA	6
FOLIGNANO	6
FORCE	6
MALTIGNANO	6
MONTEGALLO	6
OFFIDA	6
PALMIANO	6
RIPATRANSONE	6
ROCCAFLUVIONE	6
ROTELLA	6
SPINETOLI	6
VENAROTTA	6

Provincia di Macerata

ACQUACANINA	10
BELFORTE DEL CHIENTI	10
BOLOGNOLA	10
CALDAROLA	10
CAMERINO	10
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	10
CASTELRAIMONDO	10
CASTELSANTANGELO SUL NERA	10
CESSAPALOMBO	10
ESANATOGLIA	10
FIASTRA	10
FIORDIMONTE	10
FIUMINATA	10
GAGLIOLE	10
MATELICA	10
MONTE CAVALLO	10
MUCCIA	10
PIEVE TORINA	10
PIEVEBOVIGLIANA	10
PIORACO	10
POGGIO SAN VICINO	10
SAN GINESIO (1)	10
SEFRO	10
SERRAPETRONA (2)	10
SERRAVALLE DI CHIENTI	10
USSITA (3)	10
VISSO	10

(1) - Solo per le frazioni di Morico, Rocca, San Costanzo e Vallato.
(2) - Solo per la frazione di Borgianello.
(3) - Solo per le frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso e Sorbo.

Provincia di Pesaro e Urbino

PERGOLA	10
SERRA SANT'ABBONDIO	10

REGIONE LAZIO

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio

Provincia di Frosinone

ANAGNI	10
ATINA	10
AUSONIA	10
CASSINO	10
CASTELLIRI	10

CECCANO	10
CERVARO	10
FERENTINO	10
FROSINONE	10
ISOLA DEL LIRI	10
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	10
MOROLO	10
PATRICA	10
PIEDIMONTE SAN GERMANO	10
PIGNATARO INTERAMNA	10
POFI	10
PONTECORVO	10
SAN GIORGIO A LIRI	10
SORA	10
SUPINO	10
VALLEMAIO	10
VILLA SANTA LUCIA	10

Provincia di Latina

APRILIA	10
CAMPODIMELE	10
CISTERNA DI LATINA	10
CORI	10
GAETA	10
ITRI	10
LATINA	10
MINTURNO	10
PONTINIA	10
ROCCAGORGA	10
SERMONETA	10
SONNINO	10

Provincia di Rieti

ANTRODOCO	10
BORBONA	10
BORGO VELINO	10
BORGOROSE	10
CITTADUCALE	10
LEONESSA	10
MONTELEONE SABINO	10
PESCOROCCHIANO	10
PETRELLA SALTO	10
POSTA	10
RIETI (1)	10

(1) - Solo per la zona di Vazia

Provincia di Roma

ARDEA	10
BRACCIANO	10
CARPINETO ROMANO	10
CASTEL MADAMA	10
CAVE	10
CIVITAVECCHIA	10
COLLEFERRO	10
GENAZZANO	10
MENTANA	10
OLEVANO ROMANO	10
POMEZIA	10
ROMA (1) (2)	10
SANT'ANGELO ROMANO	10
SEGNI	10
TIVOLI	10
TOLFA	10
TORRITA TIBERINA	10

(1) - Ob. 2 - 92.3.c - Solo la circoscrizione XII - zona L del PRG, limitatamente alla zona industriale di Castelromano.
(2) - Ob. 2 - Solo la circoscrizione XII - zona L del PRG, con esclusione della zona industriale di Castelromano.

Provincia di Viterbo

ACQUAPENDENTE	10
BARBARANO ROMANO	10
BLERA	10
CANINO	10
CELLERE	10
CORCHIANO	10
FARNESE	10
GALLESE	10
GRADOLI	10
GROTTE DI CASTRO	10
ISCHIA DI CASTRO	10
MONTE ROMANO	10
ONANO	10
PIANSANO	10
SAN LORENZO NUOVO	10
VALENTANO	10
VASANELLO	10
VITORCHIANO	10

REGIONE ABRUZZO

Settori Merceologici

15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	2
17	INDUSTRIE TESSILI	3
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	3
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	3
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	2
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	3

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE MOLISE

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	10
AMPLIAMENTO	9
AMMODERNAMENTO	7
RISTRUTTURAZIONE	7
RICONVERSIONE	6
RIATTIVAZIONE	6
TRASFERIMENTO	6

Aree del territorio

Provincia di Campobasso

ACQUAVIVA COLLECROCE	8
BARANELLO	10
BOJANO	10
BONEFRO	10
BUSSO	10
CAMPOBASSO	10
CAMPOCHIARO	10
CAMPODIPIETRA	10
CAMPOLIETO	10
CAMPOMARINO	6
CASACALENDA	10
CASALCIPRANO	10
CASTELBOTTACCIO	10
CASTELLINO DEL BIFERNO	10
CASTELMAURO	10
CASTROPIGNANO	10
CERCEMAGGIORE	10
CERCEPICCOLA	10
CIVITACAMPOMARANO	10
COLLE D'ANCHISE	10
COLLETORTO	10
DURONIA	10
FERRAZZANO	10
FOSSALTO	10
GAMBATESA	10
GILDONE	10
GUARDIALFIERA	10
GUARDIAREGIA	10
GUGLIONESI	6
JELSI	10
LARINO	6
LIMOSANO	10
LUCITO	10
LUPARA	10
MACCHIA VALFORTORE	10
MAFALDA	8
MATRICE	10
MIRABELLO SANNITICO	10
MOLISE	10
MONACILIONI	10
MONTAGANO	10
MONTECILFONE	6
MONTEFALCONE NEL SANNIO	10
MONTELONGO	6
MONTEMITRO	8
MONTENERO DI BISACCIA	8
MONTORIO NEI FRENTANI	10
MORRONE DEL SANNIO	10
ORATINO	10
PALATA	8
PETACCIATO	6
PETRELLA TIFERNINA	10
PIETRACATELLA	10
PIETRACUPA	10
PORTOCANNONE	6
PROVVIDENTI	10
RICCIA	10
RIPABOTTONI	10
RIPALIMOSANI	10
ROCCAVIVARA	10
ROTELLO	6
SALCITO	10
SAN BIASE	10
SAN FELICE DEL MOLISE	8
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	6
SAN GIOVANNI IN GALDO	10
SAN GIULIANO DEL SANNIO	10
SAN GIULIANO DI PUGLIA	10
SAN MARTINO IN PENSILIS	6
SAN MASSIMO	10
SAN POLOMATESE	10
SANT'ANGELO LIMOSANO	10
SANT'ELIA A PIANISI	10
SANTA CROCE DI MAGLIANO	6
SEPINO	10
SPINETE	10
TAVENNA	8
TERMOLI	6
TORELLA DEL SANNIO	10
TORO	10
TRIVENTO	10
TUFARA	10
URURI	6
VINCHIATURO	10

Provincia di Isernia

ACQUAVIVA D'ISERNIA	8
AGNONE	10
BAGNOLI DEL TRIGNO	10
BELMONTE DEL SANNIO	10
CANTALUPO NEL SANNIO	10
CAPRACOTTA	10
CAROVILLI	10
CARPINONE	8
CASTEL DEL GIUDICE	10
CASTEL SAN VINCENZO	8
CASTELPETROSO	10
CASTELPIZZUTO	10
CASTELVERRINO	10
CERRO AL VOLTURNO	8
CHIAUCI	8
CIVITANOVA DEL SANNIO	8
COLLI A VOLTURNO	8
CONCA CASALE	8
FILIGNANO	8
FORLI' DEL SANNIO	8
FORNELLI	8
FROSOLONE	10
ISERNIA	8
LONGANO	10
MACCHIA D'ISERNIA	8
MACCHIAGODENA	10
MIRANDA	8
MONTAQUILA	8
MONTENERO VAL COCCHIARA	8
MONTERODUNI	8
PESCHE	8
PESCOLANCIANO	8
PESCOPENNATARO	10
PETTORANELLO DEL MOLISE	8
PIETRABBONDANTE	10
PIZZONE	8
POGGIO SANNITA	10
POZZILLI	8
RIONERO SANNITICO	8
ROCCAMANDOLFI	10
ROCCASICURA	8
ROCCHETTA A VOLTURNO	8
SAN PIETRO AVELLANA	10
SANT'AGAPITO	8
SANT'ANGELO DEL PESCO	10
SANT'ELENA SANNITA	10
SANTA MARIA DEL MOLISE	10
SCAPOLI	8
SESSANO DEL MOLISE	8
SESTO CAMPANO	8
VASTOGIRARDI	10
VENAFRO	8

REGIONE CAMPANIA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento

Tipologia	Punteggio
NUOVO IMPIANTO	10
AMPLIAMENTO	10
AMMODERNAMENTO	9
RISTRUTTURAZIONE	8
RICONVERSIONE	10
RIATTIVAZIONE	8
TRASFERIMENTO	9

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE PUGLIA

Settori Merceologici
Tutti i settori merceologici hanno punteggio pari a 0.

Tipologie di Investimento
Tutte le tipologie di investimento hanno punteggio pari a 0.

Aree del territorio
Tutti i comuni hanno punteggio pari a 0.

REGIONE BASILICATA

Settori Merceologici

Codice	Settore	Punteggio
S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	8
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	8
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	8
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	5
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE. ESCLUSA LA PROSPEZIONE	5
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	5
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	5
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	9
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	10
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	10
17	INDUSTRIE TESSILI	9
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	9
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	9
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	10
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	9
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	10
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	5
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	8
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	10
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	9
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	9
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	10
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	9
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	9
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	8
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	8
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	8
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	9
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	10
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	10

Tipologie di Investimento

Tipologia	Punteggio
NUOVO IMPIANTO	10
AMPLIAMENTO	10
AMMODERNAMENTO	8
RISTRUTTURAZIONE	7
RICONVERSIONE	7
RIATTIVAZIONE	8
TRASFERIMENTO	8

Aree del territorio

Provincia di Matera

Comune	Punteggio
ACCETTURA	10
ALIANO	10
BERNALDA	8
CALCIANO	10
CIRIGLIANO	10
COLOBRARO	8
CRACO	10
FERRANDINA	10
GARAGUSO	10
GORGOGLIONE	10
GRASSANO	8
GROTTOLE	8
IRSINA	8
MATERA	8
MIGLIONICO	8
MONTALBANO JONICO	8
MONTESCAGLIOSO	8
NOVA SIRI	8
OLIVETO LUCANO	10
PISTICCI	8
POLICORO	8
POMARICO	8
ROTONDELLA	8
SALANDRA	10
SAN GIORGIO LUCANO	8
SAN MAURO FORTE	10
SCANZANO JONICO	8
STIGLIANO	10
TRICARICO	10
TURSI	8
VALSINNI	8

Provincia di Potenza

Comune	Punteggio
ABRIOLA	9
ACERENZA	8
ALBANO DI LUCANIA	8
ANZI	9
ARMENTO	9
ATELLA	8
AVIGLIANO	8
BALVANO	8
BANZI	8
BARAGIANO	8
BARILE	8
BELLA	8
BRIENZA	8
BRINDISI MONTAGNA	8
CALVELLO	9
CALVERA	10
CAMPOMAGGIORE	8
CANCELLARA	8
CARBONE	10
CASTELGRANDE	8
CASTELLUCCIO INFERIORE	10
CASTELLUCCIO SUPERIORE	10
CASTELMEZZANO	8
CASTELSARACENO	10
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	10
CERSOSIMO	10
CHIAROMONTE	10
CORLETO PERTICARA	9
EPISCOPIA	10
FARDELLA	10
FILIANO	8
FORENZA	8
FRANCAVILLA IN SINNI	10
GALLICCHIO	9
GENZANO DI LUCANIA	8
GINESTRA	8
GRUMENTO NOVA	9
GUARDIA PERTICARA	9
LAGONEGRO	10

LATRONICO	10
LAURENZANA	9
LAURIA	10
LAVELLO	8
MARATEA	10
MARSICO NUOVO	9
MARSICOVETERE	9
MASCHITO	8
MELFI	8
MISSANELLO	9
MOLITERNO	9
MONTEMILONE	8
MONTEMURRO	9
MURO LUCANO	8
NEMOLI	10
NOEPOLI	10
OPPIDO LUCANO	8
PALAZZO SAN GERVASIO	8
PATERNO	9
PESCOPAGANO	8
PICERNO	8
PIETRAGALLA	8
PIETRAPERTOSA	8
PIGNOLA	8
POTENZA	8
RAPOLLA	8
RAPONE	8
RIONERO IN VULTURE	8
RIPACANDIDA	8
RIVELLO	10
ROCCANOVA	9
ROTONDA	10
RUOTI	8
RUVO DEL MONTE	8
SAN CHIRICO NUOVO	8
SAN CHIRICO RAPARO	9
SAN COSTANTINO ALBANESE	10
SAN FELE	8
SAN MARTINO D'AGRI	9
SAN PAOLO ALBANESE	10
SAN SEVERINO LUCANO	10
SANT'ANGELO LE FRATTE	8
SANT'ARCANGELO	9
SARCONI	9
SASSO DI CASTALDA	8
SATRIANO DI LUCANIA	8
SAVOIA DI LUCANIA	8
SENISE	10
SPINOSO	9
TEANA	10
TERRANOVA DI POLLINO	10
TITO	8
TOLVE	8
TRAMUTOLA	9
TRECCHINA	10
TRIVIGNO	8
VAGLIO BASILICATA	8
VENOSA	8
VIETRI DI POTENZA	8
VIGGIANELLO	10
VIGGIANO	9

REGIONE CALABRIA

Settori Merceologici

S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	4
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	4
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	4
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	3
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	3
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	3
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	4
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	6
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	8
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	4
17	INDUSTRIE TESSILI	9
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	9
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	9
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	9
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	6
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	6
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	1
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	4
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	4
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	6
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	4
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	4
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	8
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	8
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	8
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	8
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	8
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	8.
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	9
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	5

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	10
AMPLIAMENTO	10
AMMODERNAMENTO	8
RISTRUTTURAZIONE	2
RICONVERSIONE	2
RIATTIVAZIONE	2
TRASFERIMENTO	2

Aree del territorio

Provincia di Catanzaro

ALBI	2
AMARONI	2
AMATO	2
ANDALI	2
ARGUSTO	2
BADOLATO	2
BELCASTRO	2
BORGIA	4
BOTRICELLO	8
CARAFFA DI CATANZARO	8
CARDINALE	2
CARLOPOLI	5
CATANZARO	6
CENADI	2
CENTRACHE	2
CERVA	2
CHIARAVALLE CENTRALE	3
CICALA	2
CONFLENTI	1
CORTALE	2
CROPANI	6
CURINGA	7
DAVOLI	3
DECOLLATURA	2
FALERNA	6
FEROLETO ANTICO	3
FOSSATO SERRALTA	2
GAGLIATO	2
GASPERINA	2
GIMIGLIANO	3
GIRIFALCO	3
GIZZERIA	4
GUARDAVALLE	2
ISCA SULLO IONIO	6
JACURSO	3
LAMEZIA TERME	9
MAGISANO	2
MAIDA	8
MARCEDUSA	1
MARCELLINARA	4
MARTIRANO	1
MARTIRANO LOMBARDO	2
MIGLIERINA	2
MONTAURO	3
MONTEPAONE	4
MOTTA SANTA LUCIA	2
NOCERA TIRINESE	2
OLIVADI	2
PALERMITI	2
PENTONE	3
PETRIZZI	3
PETRONA'	2
PIANOPOLI	3
PLATANIA	1
SAN FLORO	2
SAN MANGO D'AQUINO	7
SAN PIETRO A MAIDA	3
SAN PIETRO APOSTOLO	3
SAN SOSTENE	2
SAN VITO SULLO IONIO	3
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	3
SANTA CATERINA DELLO IONIO	2
SATRIANO	3
SELLIA	2
SELLIA MARINA	3
SERRASTRETTA	3
SERSALE	2
SETTINGIANO	4
SIMERI CRICHI	3
SORBO SAN BASILE	2
SOVERATO	5
SOVERIA MANNELLI	8
SOVERIA SIMERI	7
SQUILLACE	4
STALETTI	4
TAVERNA	4
TIRIOLO	2
TORRE DI RUGGIERO	1
VALLEFIORITA	2
ZAGARISE	2

Provincia di Cosenza

ACQUAFORMOSA	1
ACQUAPPESA	3
ACRI	7
AIELLO CALABRO	2
AIETA	1
ALBIDONA	1
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	1
ALTILIA	3
ALTOMONTE	3
AMANTEA	7
AMENDOLARA	2
APRIGLIANO	2
BELMONTE CALABRO	3
BELSITO	2
BELVEDERE MARITTIMO	5
BIANCHI	2
BISIGNANO	7
BOCCHIGLIERO	1
BONIFATI	2
BUONVICINO	2
CALOPEZZATI	3
CALOVETO	1
CAMPANA	1
CANNA	2
CARIATI	3
CAROLEI	4
CARPANZANO	1
CASOLE BRUZIO	3
CASSANO ALLO IONIO	8
CASTIGLIONE COSENTINO	4
CASTROLIBERO	5
CASTROREGIO	1
CASTROVILLARI	9
CELICO	2
CELLARA	3
CERCHIARA DI CALABRIA	1
CERISANO	3
CERVICATI	2
CERZETO	2
CETRARO	3
CIVITA	2
CLETO	2
COLOSIMI	5
CORIGLIANO CALABRO	8
COSENZA	5
CROPALATI	2
CROSIA	3
DIAMANTE	4
DIPIGNANO	3
DOMANICO	2
FAGNANO CASTELLO	2
FALCONARA ALBANESE	2
FIGLINE VEGLIATURO	8
FIRMO	2
FIUMEFREDDO BRUZIO	2
FRANCAVILLA MARITTIMA	2
FRASCINETO	3
FUSCALDO	3

GRIMALDI	3
GRISOLIA	2
GUARDIA PIEMONTESE	4
LAGO	2
LAINO BORGO	3
LAINO CASTELLO	1
LAPPANO	3
LATTARICO	3
LONGOBARDI	2
LONGOBUCCO	1
LUNGRO	3
LUZZI	2
MAIERA'	1
MALITO	3
MALVITO	2
MANDATORICCIO	7
MANGONE	9
MARANO MARCHESATO	3
MARANO PRINCIPATO	3
MARZI	2
MENDICINO	4
MONGRASSANO	3
MONTALTO UFFUGO	6
MONTEGIORDANO	2
MORANO CALABRO	2
MORMANNO	8
MOTTAFOLLONE	3
NOCARA	2
ORIOLO	7
ORSOMARSO	2
PALUDI	2
PANETTIERI	1
PAOLA	4
PAPASIDERO	2
PARENTI	2
PATERNO CALABRO	2
PEDACE	3
PEDIVIGLIANO	2
PIANE CRATI	3
PIETRAFITTA	2
PIETRAPAOLA	2
PLATACI	1
PRAIA A MARE	10
RENDE	10
ROCCA IMPERIALE	3
ROGGIANO GRAVINA	3
ROGLIANO	3
ROSE	3
ROSETO CAPO SPULICO	3
ROSSANO	8
ROTA GRECA	2
ROVITO	4
SAN BASILE	2
SAN BENEDETTO ULLANO	2
SAN COSMO ALBANESE	2
SAN DEMETRIO CORONE	7
SAN DONATO DI NINEA	2
SAN FILI	3
SAN GIORGIO ALBANESE	2
SAN GIOVANNI IN FIORE	8
SAN LORENZO BELLIZZI	1
SAN LORENZO DEL VALLO	2
SAN LUCIDO	3
SAN MARCO ARGENTANO	8
SAN MARTINO DI FINITA	2
SAN NICOLA ARCELLA	4
SAN PIETRO IN AMANTEA	2
SAN PIETRO IN GUARANO	2
SAN SOSTI	2
SAN VINCENZO LA COSTA	3
SANGINETO	3
SANT'AGATA DI ESARO	2
SANTA CATERINA ALBANESE	2
SANTA DOMENICA TALAO	3
SANTA MARIA DEL CEDRO	3
SANTA SOFIA D'EPIRO	5
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	3
SARACENA	2
SCALA COELI	2
SCALEA	5
SCIGLIANO	2
SERRA D'AIELLO	3
SERRA PEDACE	2
SPEZZANO ALBANESE	8
SPEZZANO DELLA SILA	3
SPEZZANO PICCOLO	3
TARSIA	2
TERRANOVA DA SIBARI	3
TERRAVECCHIA	1
TORANO CASTELLO	3
TORTORA	4
TREBISACCE	7
TRENTA	3
VACCARIZZO ALBANESE	2
VERBICARO	2
VILLAPIANA	3
ZUMPANO	8

Provincia di Crotone

BELVEDERE DI SPINELLO	3
CACCURI	2
CARFIZZI	2
CASABONA	7
CASTELSILANO	2
CERENZIA	2
CIRO'	7
CIRO' MARINA	6
COTRONEI	3
CROTONE	6
CRUCOLI	3
CUTRO	2
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	3
MELISSA	2
MESORACA	2
PALLAGORIO	2
PETILIA POLICASTRO	2
ROCCA DI NETO	3
ROCCABERNARDA	2
SAN MAURO MARCHESATO	2
SAN NICOLA DELL'ALTO	2
SANTA SEVERINA	3
SAVELLI	2
SCANDALE	2
STRONGOLI	3
UMBRIATICO	1
VERZINO	2

Provincia di Reggio di Calabria

AFRICO	2
AGNANA CALABRA	2
ANOIA	2
ANTONIMINA	2
ARDORE	3
BAGALADI	2
BAGNARA CALABRA	3
BENESTARE	2
BIANCO	9
BIVONGI	2
BOVA	1
BOVA MARINA	4
BOVALINO	5
BRANCALEONE	3
BRUZZANO ZEFFIRIO	2
CALANNA	2
CAMINI	2
CAMPO CALABRO	9
CANDIDONI	3
CANOLO	1
CARAFFA DEL BIANCO	2
CARDETO	1
CARERI	1
CASIGNANA	3
CAULONIA	3
CIMINA'	2
CINQUEFRONDI	4
CITTANOVA	2
CONDOFURI	2
COSOLETO	3
DELIANUOVA	3
FEROLETO DELLA CHIESA	6
FERRUZZANO	3
FIUMARA	2
GALATRO	3
GERACE	2
GIFFONE	1
GIOIA TAURO	5
GIOIOSA IONICA	3
GROTTERIA	2
LAGANADI	2
LAUREANA DI BORRELLO	2
LOCRI	5
MAMMOLA	2
MARINA DI GIOIOSA IONICA	3
MAROPATI	2
MARTONE	2
MELICUCCA'	2
MELICUCCO	2
MELITO DI PORTO SALVO	5
MOLOCHIO	2
MONASTERACE	3
MONTEBELLO IONICO	2
MOTTA SAN GIOVANNI	4
OPPIDO MAMERTINA	3
PALIZZI	3
PALMI	5
PAZZANO	7
PLACANICA	2
PLATI'	1
POLISTENA	8
PORTIGLIOLA	3
REGGIO DI CALABRIA	10
RIACE	3
RIZZICONI	2
ROCCAFORTE DEL GRECO	2
ROCCELLA IONICA	8
ROGHUDI	4
ROSARNO	3
SAMO	2
SAN FERDINANDO	4
SAN GIORGIO MORGETO	1
SAN GIOVANNI DI GERACE	2
SAN LORENZO	3
SAN LUCA	2
SAN PIETRO DI CARIDA'	2
SAN PROCOPIO	3
SAN ROBERTO	2
SANT'AGATA DEL BIANCO	2
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	2
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	3
SANT'ILARIO DELLO IONIO	2
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	3
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	3
SCIDO	7
SCILLA	3
SEMINARA	2
SERRATA	3
SIDERNO	5
SINOPOLI	2
STAITI	2
STIGNANO	2
STILO	7
TAURIANOVA	3
TERRANOVA SAPPO MINULIO	2
VARAPODIO	3
VILLA SAN GIOVANNI	10

Provincia di Vibo Valentia

ACQUARO	1
ARENA	6
BRIATICO	3
BROGNATURO	2
CAPISTRANO	2
CESSANITI	2
DASA'	2
DINAMI	2
DRAPIA	2
FABRIZIA	2
FILADELFIA	1
FILANDARI	2
FILOGASO	3
FRANCAVILLA ANGITOLA	1
FRANCICA	2
GEROCARNE	1
IONADI	3
JOPPOLO	3
LIMBADI	2
MAIERATO	7
MILETO	2
MONGIANA	1
MONTEROSSO CALABRO	2
NARDODIPACE	1
NICOTERA	3
PARGHELIA	3
PIZZO	3
PIZZONI	2
POLIA	2
RICADI	3
ROMBIOLO	3
SAN CALOGERO	2
SAN COSTANTINO CALABRO	2
SAN GREGORIO D'IPPONA	2
SAN NICOLA DA CRISSA	2
SANT'ONOFRIO	4
SERRA SAN BRUNO	4
SIMBARIO	2
SORIANELLO	2
SORIANO CALABRO	8
SPADOLA	2
SPILINGA	3
STEFANACONI	2
TROPEA	5
VALLELONGA	2
VAZZANO	3
VIBO VALENTIA	10
ZACCANOPOLI	2
ZAMBRONE	3
ZUNGRI	1

REGIONE SICILIA

Settori Merceologici

S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	10
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	10
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	9
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE: ESTRAZIONE DI TORBA	8
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE: SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	10
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	7
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	8
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	10
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	10
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	7
17	INDUSTRIE TESSILI	10

18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	9
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	8
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	10
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	9
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	9
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	9
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	9
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	10
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	9
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	9
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	9
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	10
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	10
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	10
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	10
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	9
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	9
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	9
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	10
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	9

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	9
AMPLIAMENTO	10
AMMODERNAMENTO	9
RISTRUTTURAZIONE	8
RICONVERSIONE	6
RIATTIVAZIONE	8
TRASFERIMENTO	6

Aree del territorio

Tutti i comuni della provincia di **AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA** e **TRAPANI** hanno punteggio pari a 10.

Tutti i comuni della provincia di **CATANIA, PALERMO, RAGUSA** e **SIRACUSA** hanno punteggio pari a 9.

REGIONE SARDEGNA

Settori Merceologici

S1	SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	7
S2	SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL' INFORMAZIONE	7
S3	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA	7
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA	5
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE	3
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO	3
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	3
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE	5
15	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	10
16	INDUSTRIA DEL TABACCO	5
17	INDUSTRIE TESSILI	9
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE	9
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE	7
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	10
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA	9
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	7
23	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI	4
24	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	7
25	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	7
26	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	10
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE	7
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI	7
29	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE	9
30	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI	9
31	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.	9
32	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI	9
33	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI,DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI	9
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	6
35	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	8
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	9
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO	8

Tipologie di Investimento

NUOVO IMPIANTO	9
AMPLIAMENTO	10
AMMODERNAMENTO	9
RISTRUTTURAZIONE	8
RICONVERSIONE	6
RIATTIVAZIONE	8
TRASFERIMENTO	6

Aree del territorio

Tutti i comuni della provincia di **CAGLIARI** e **SASSARI** hanno punteggio pari a 7.

Tutti i comuni della provincia di **NUORO** e **ORISTANO** hanno punteggio pari a 10.

97A10482

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Approvazione del contratto di programma nel settore turistico tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l. (Deliberazione n. 206/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta tra l'altro la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la nota prot. n. 4/3225/97 del 24 luglio 1997 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato una relazione sulla proposta di contratto di programma avanzata dalla Nuova Concordia S.r.l. del gruppo Putignano, riguardante la realizzazione in Castellaneta Marina (Taranto) di un polo turistico integrato con strutture alberghiere, di intrattenimento e servizi, ed il relativo piano progettuale;

Considerato che il progetto proposto è suscettibile, grazie alle strutture ricreative e ricettive di qualità e ad ampio spettro destagionalizzante, di ampliare significativamente ed in modo permanente i flussi turistici italiani ed esteri in Puglia e più in generale nel Mezzogiorno;

Considerato che il progetto medesimo si inserisce in un programma più ampio, in via di elaborazione, che vede impegnate le regioni Puglia e Basilicata in un'opera di rilancio e riqualificazione del settore turistico;

Considerato che gli investimenti proposti, ammissibili all'aiuto di Stato, ammontano a 495.566 milioni di lire oltre a 25.000 milioni di lire per infrastrutture, con un onere massimo a carico dello Stato di 254.491,5 milioni di lire oltre a 12.500 milioni di lire per infrastrutture;

Considerato che la copertura finanziaria dei suddetti oneri a carico dello Stato, che ammontano a 266.991,5 milioni di lire, è assicurata a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite con la propria deliberazione del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 8 — con la Nuova Concordia S.r.l. per la realizzazione di un polo turistico integrato con strutture alberghiere, di intrattenimento e servizi, localizzato in Castellaneta

Marina (Taranto), località Principessa, territorio ricompreso nell'obiettivo 1, zona B, coperto dalla deroga dell'art. 92.3 *a)* del trattato C.E.

2. Gli investimenti ammontano a 495.566 milioni di lire, oltre a 25.000 milioni per infrastrutture, per un totale di 520.566 milioni, da realizzarsi nel periodo 1998-2002.

3. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea in data 1° marzo 1995 di cui alle premesse — sono calcolate nel limite massimo del 40% in termini di E.S.N.

4. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1998-2002, è determinato in 254.491,5 milioni di lire, oltre a 12.500 milioni per infrastrutture.

5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 4.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 1.574 unità lavorative, di cui 547 fisse e 1.027 stagionali.

7. In considerazione della dimensione del progetto e della sua articolazione in varie strutture con diversi tempi di avvio e di realizzazione, sono consentite, nell'ambito dei progetti esecutivi che dovranno essere presentati dopo la stipula del contratto di programma, variazioni in aumento entro il limite massimo del 10% degli investimenti di una o più strutture, purché compensate da variazioni di segno opposto degli investimenti di una o più altre strutture e purché non venga superato il complessivo onere a carico dello Stato di 254.491,5 milioni di lire.

8. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Nuova Concordia S.r.l., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 361

97A10483

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 dicembre 1997, n. **234416.**

Legge n. 488/1992. Rettifica di un errore materiale nell'allegato 1 (aree ammissibili alle agevolazioni) della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese valide con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane.

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nell'allegato n. 1 della circolare richiamata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997, ed in particolare nell'elenco delle aree della regione Lazio, il seguente riferimento al comune di Roma:

«Roma (1): Ob. 2 - 92.3.c

(1) - Solo la circoscrizione XII limitatamente alla zona L del PRG (zona industriale di Castelromano)»

deve intendersi sostituito, a causa di un errore materiale, dal seguente:

«Roma (1): Ob. 2 - 92.3.c

Roma (2): Ob. 2

(1) - Solo la circoscrizione XII - zona L del PRG, limitatamente alla zona industriale di Castelromano

(2) - Solo la circoscrizione XII - zona L del PRG, con esclusione della zona industriale di Castelromano».

Il Ministro: BERSANI

97A10424

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 1997, n. 373 recante: «Proroga di termini in materia di finanza locale»

Il decreto-legge 31 ottobre 1997, n. 373, recante: «Proroga di termini in materia di finanza locale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997.

97A10425

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 dicembre 1997

Dollaro USA	1759,19
ECU	1940,39
Marco tedesco	981,69
Franco francese	293,44
Lira sterlina	2913,04
Fiorino olandese	871,06
Franco belga	47,587
Peseta spagnola	11,598
Corona danese	257,68
Lira irlandese	2515,11
Dracma greca	6,220
Escudo portoghese	9,596
Dollaro canadese	1222,85
Yen giapponese	13,576
Franco svizzero	1209,90
Scellino austriaco	139,52
Corona norvegese	239,17
Corona svedese	222,61
Marco finlandese	324,01
Dollaro australiano	1151,39

97A10509

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio 14 novembre 1997 recante: «Linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997)

Gli estremi di registrazione apposti in calce alla direttiva specificata in epigrafe, riportata a pagina 33, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* in luogo delle parole: «Registrata alla Corte dei conti il *13* dicembre 1997 - Registro n. 3 Presidenza, foglio n. *8*», leggasi: «Registrata alla Corte dei conti il *19* dicembre 1997 - Registro n. 3 Presidenza, foglio n. *18*».

97A10484

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189